

**Jobs act.** Il decreto sui contratti delinea un sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro per conseguire qualifiche e diplomi

# Apprendistato con standard nazionali

## Possibile passare da un percorso all'altro per arrivare fino alla laurea e al dottorato

**Gianni Bocchieri**

La nuova disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quella dell'apprendistato di alta formazione e ricerca realizzano l'integrazione tra istruzione, formazione e lavoro per conseguire tutti i titoli dell'istruzione e formazione, anche del livello terziario, costruendo un sistema duale che ha qualche analogia con il modello tedesco.

Concluso il ciclo della scuola secondaria di primo grado (la vecchia terza media), per assolvere l'obbligo di istruzione fino a 16 anni, il giovane potrà scegliere di proseguire il suo percorso di studi nella scuola secondaria superiore di istruzione professionale, tecnica o liceale, che si conclude con l'acquisizione del diploma di Stato, oppure nei percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp), gestiti dalle Regioni attraverso le loro istituzioni formative accreditate, che si concludono con il conseguimento della qualifica professionale al terzo anno e del diploma professionale al quarto anno. Dopo il diploma professionale, si potrà accedere al quinto anno utile per il conseguimento del certificato di specializzazione

tecnica superiore (Ifts) o per il conseguimento del diploma di Stato. In questo modo, anche i giovani che hanno scelto i percorsi di istruzione e formazione professionale potranno accedere alla formazione terziaria degli Its o dell'università.

Per la prima volta nel nostro paese, con la nuova disciplina dell'apprendistato (decreto legislativo 81/2015), tutti questi percorsi potranno svolgersi o presso le istituzioni scolastiche e formative oppure in apprendistato.

Con la modifica alla normativa dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, sarà possibile conseguire in apprendistato tutti i titoli della secondaria sia dei percorsi di istruzione scolastica, sia dell'Iefp regionale: tutti i titoli, anche quelli conseguiti nella formazione professionale, hanno validità nazionale. La durata massima di questa tipologia di apprendistato può essere di tre anni per l'acquisizione della qualifica e quattro anni per il conseguimento del diploma professionale o del diploma di istruzione. Per gli iscritti negli istituti tecnici, negli istituti professionali statali e nei licei, il contratto di apprendistato può essere stipulato dal secondo anno, mentre per gli iscritti nei percorsi

dell'Iefp regionale può essere stipulato al compimento dei 15 anni, a prescindere dall'anno di frequenza. Dopo il conseguimento del diploma professionale di Iefp, questa tipologia di apprendistato potrà essere prorogata di un anno, per consentire allo studente di conseguire il certificato di specializzazione tecnica superiore (Ifts) con cui accedere solamente ai percorsi degli Its, ovvero il diploma dell'istruzione professionale con cui accedere sia agli Its, sia all'università.

Con la modifica all'apprendistato di alta formazione e di ricerca sarà possibile conseguire i diplomi superiori degli Its e tutti i titoli universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca. In particolare, con questa tipologia di apprendistato, potranno conseguire la laurea e il successivo dottorato di ricerca. In particolare, con questa tipologia di apprendistato, potranno conseguire il diploma di studio dell'istruzione secondaria superiore negli ordinari percorsi scolastici, sia quelli che li hanno conseguiti in apprendistato. Allo stesso modo, con questa stessa tipologia di apprendistato, potranno conseguire il diploma superiore degli Its sia coloro che hanno conseguito il diploma di studio dell'istruzione secondaria superiore o il diploma professionale di Iefp integrato da un certificato di Ifts, negli ordinari percorsi scolastici, sia quelli che li han-

no conseguiti in apprendistato. La nuova disciplina dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca non fissa la durata dei suoi percorsi, rimettendola alla regolamentazione che le regioni definiranno in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.

Infine, per queste due tipologie di apprendistato duale è previsto l'esonero dall'obbligo retributivo per la formazione esterna all'azienda e la retribuzione pari al 10% di quella che sarebbe dovuta al lavoratore per la formazione svolta all'interno dell'impresa.

Ora, il prossimo atto per la costruzione del sistema duale italiano sarà il decreto interministeriale con cui saranno disciplinati gli standard formativi dell'apprendistato, lo schema di protocollo che dovrà essere sottoscritto tra il datore di lavoro e l'istituzione formativa. Lo stesso provvedimento dovrà determinare altri aspetti quali il monte ore massimo del percorso scolastico, che può essere svolto in azienda e le caratteristiche che dovranno avere le imprese che assumeranno in apprendistato per la qualifica ed il diploma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Il percorso

### ROAD MAP DI ATTUAZIONE PER L'APPRENDISTATO DI I E III LIVELLO

Adozione schema di decreto interministeriale: ministro del Lavoro di concerto con il ministro dell'Istruzione e con il ministro dell'Economia

Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome

Il Governo può adottare lo schema di decreto con provvedimento motivato nel caso di mancata Intesa, trascorsi 30 giorni dall'iscrizione all'odg della Conferenza

Pubblicazione del decreto interministeriale

Adeguamento delle discipline regionali per l'attivazione dei contratti

**A**  
 Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

Fino all'adeguamento

Si applica disciplina vigente

In assenza di regolamentazione

Provvede il Lavoro con propri decreti

**B**  
 Apprendistato di alta formazione e ricerca

Fino all'adeguamento

Si applica disciplina vigente

In assenza di regolamentazione

Convenzioni tra datori di lavoro e istituzioni formative e di ricerca

Adeguamento Ccnl per recepire le modifiche introdotte dalla nuova disciplina

Sottoscrizione protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa o ente di ricerca

Sottoscrizione contratto di apprendistato

### CONTENUTI MINIMI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE PREVISTI DAL CAPO V DEL DLGS 81/2015

DISPOSIZIONI COMUNI

- Standard formativi apprendistato - Lep da garantire su tutto il territorio
- Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa (vedi tabella in pagina)

PREVISIONI SPECIFICHE

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

Apprendistato di alta formazione e ricerca

Criteri generali per la realizzazione di percorsi di apprendistato. In particolare:

- Requisiti delle imprese;
- Monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolto in apprendistato;
- Numero di ore da effettuare in azienda

Principi e modalità di attribuzione dei crediti formativi

### CONTENUTO MINIMO DEL PROTOCOLLO TRA DATORE DI LAVORO E ISTITUZIONE FORMATIVA

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

Apprendistato di alta formazione e ricerca

Contenuto e durata degli obblighi formativi

Durata e modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro.

Numero di crediti riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolta in azienda